



COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg.Delib.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE E RATE DI SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sede comunale

Previa comunicazione ai sensi dell'art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale - in **sessione Straordinaria** di **Prima convocazione** - in **seduta Pubblica**.

Risultano:

Gilardi Monica	Presente	Moiana Francesca	Presente
Ielardi Davide	Presente	Masa Arianna	Presente
De Poi Franco	Presente	Marchetti Giuseppe	Presente
De Bernardi Sara	Presente	Mazzina Luca	Presente
Bonetti Daniele	Presente	D'Andrea Dario	Presente
Venini Enzo	Assente	Grega Raffaele	Presente
Bertolini Alessandro Stefano	Presente		

Consiglieri presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Partecipa il II Segretario Comunale **De Amicis Valentina**.

La Sig.ra **Gilardi Monica - SINDACO** - assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 78 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi dell'intera seduta sono registrati mediante registrazione audio o altro sistema simile; le singole registrazioni o i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Le registrazioni possono essere integralmente trascritte. Le trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando le disposizioni di cui al citato articolo. Il Comune pubblica all'interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto fonico con relativa trascrizione(link: Consigli Comunali).

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto n. 29 del 26-04-2022, documento informatico firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Struttura ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente, tracciato riscontrabile nel sistema informativo in uso presso l'Ente;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, documenti informatici firmati digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate;

UDITO il seguente dibattito:

GILARDI – Sindaco

Punto n. 4: "Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, tariffe e rate di scadenza della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022".

IELARDI – Assessore

Andiamo ad approvare il Piano Economico Finanziario alla base della tariffa TARI. Il termine è il 30 di aprile per l'approvazione di questo Piano economico finanziario, anche se leggevo oggi dovrebbe esserci una proroga in bozza che porterà l'adempimento in scadenza al 31 di maggio.

Ciò detto, comunque l'approviamo questa sera. Sostanzialmente il PEF è il Piano Economico Finanziario alla base dello sviluppo della tariffa TARI. La TARI è la tassa sui rifiuti che si paga per la gestione del ciclo dei rifiuti, di cui abbiamo appena parlato. Il principio è sempre lo stesso, se costa 10 il ciclo dei rifiuti al Comune, quel 10 di costo deve essere spalmato tra tutti i cittadini, tra cittadini che hanno un'impresa, cittadini che hanno una casa, cittadini che hanno un negozio. Quindi sulla base poi delle tipologie di immobili viene spalmato il costo del servizio.

Vi do due dati. Come ogni anno i rifiuti prodotti dal nostro territorio nel 2020 erano 4.700 tonnellate di rifiuti, di cui indifferenziati 1.400 tonnellate, differenziati 3.350 circa. Nel 2021 c'è stato un aumento di 1.000 tonnellate circa, siamo passati da 4.700 a 5.700 tonnellate, di cui 1.530 tonnellate di indifferenziati e 4.100 di differenziati.

Sul 2022 si prevede sulla base degli sviluppi che fa Silea, unitamente a tutti gli Enti annessi e connessi, si ritiene che nel 2022 avremo un tonnellaggio di rifiuti urbani di 5.585, di cui 1.383 indifferenziati e 4.200 differenziati. Abbiamo una percentuale di raccolta differenziata in crescita, avevamo il 70,4 per cento nel 2020, il 73 per cento nel 2021. Dovremmo arrivare secondo queste previsioni a 75,20 per cento sul 2022.

Il Revisore ha dato parere favorevole a questo Piano. A livello di costi abbiamo un costo del servizio di circa 1.078.000 euro, 1.070.000 euro, che comprende anche i costi del Comune che sono stimati in circa 219.000 euro, i costi del Comune. La normativa vigente però prevede che, leggermente a differenza di quello che ho appena detto, il massimo che il Comune di Colico può riconoscere come costo è 1.031.000 euro. Il Comune di Colico però per il 2022, per non andare ad aumentare la TARI ai cittadini, ha deciso di confermare la tariffa a 1.008.000, quindi 23.000

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

euro di costo non vengono pagati dagli utenti bensì nell'ambito del bilancio comunale nel suo complesso. Quindi il ciclo dei rifiuti, il costo riconosciuto è di 1.031.000 euro, di cui pagati dagli utenti 1.008.000. A livello di costo poi sul singolo utente, dalle simulazioni fatte dall'ufficio tributi, considerato che poi ogni anno cambiano le divisioni tra l'industriale, il commerciale, il residenziale e il turistico, ogni attività ha le sue tabelle e le sue tariffe, mi è stato detto che si dovrebbe tornare più o meno a pagare quanto si pagava nel 2019 a livello di singoli pagamenti. I pagamenti sono sviluppati in due rate, acconto e saldo. L'acconto è previsto per il 7 dicembre del 2022 mentre il saldo è previsto per l'8 febbraio del 2023.

Quest'anno, peraltro, è il primo anno che la normativa vigente prevede uno sviluppo del PEF su quattro anni, quindi abbiamo uno sviluppo dal 2022 al 2025 e prudenzialmente si è seguito un po', anche qui sulla base dei dati Silea, si è previsto un leggero aumento del costo del servizio, sperando che sia sufficiente visto il periodo di inflazione e a cui siamo tutti soggetti oggi, di circa il 2 per cento all'anno di costo del servizio sullo sviluppo a quattro anni, però queste sono simulazioni. Poi l'anno prossimo vedremo cosa succederà.

Questo in sintesi è l'oggetto della delibera.

*Esce alle ore 21:20 il consigliere Masa Arianna
Consiglieri presenti n. 11, consiglieri assenti n. 2*

GILARDI – Sindaco

Faccia le domande, prego, o i chiarimenti.

GREGA

Sì, anche qua, lei giustamente snocciola numeri che sono sicuramente veritieri, concreti e reali, però per me che li ascolto per la prima volta in questo momento ho necessità, non dico con disegni, però magari di un piccolo riassunto rispetto ai dati.

Quindi, se non ho capito male, partiamo negli anni passati, 2020, 2019, Colico produceva un quantitativo di rifiuti su 4.700 tonnellate, giusto? Adesso invece nella simulazione ci portano a?

IELARDI – Assessore

A parte che secondo me la relazione era allegata al...

GREGA

Sì, può essere.

IELARDI – Assessore

Ciò detto, allora 2020 4.700 tonnellate, 4.785, nel 2021 5.700 tonnellate e nel 2022 si prevedono 5.585 tonnellate di rifiuti.

GREGA

Poiché la tariffa serve esclusivamente a coprire il servizio perché non ha destinazioni di altra natura, quindi anche qua, se non ho capito male, la differenza per la copertura del servizio sulla tariffa non andrà a gravare a carico dei contribuenti ma verrà assorbita dal Comune, giusto?

IELARDI – Assessore

Ha capito bene, 23.000 euro.

Il costo del servizio è 1.031.000, vengono ribaltati sugli utenti 1.008.000. Conseguentemente la differenza che è 23.000 euro viene assorbita dal bilancio nel suo complesso, quindi non la pagano gli utenti con l'F24, non la pagherà lei con l'F24 che pagherà il 7 dicembre o febbraio, ma questi 23.000 euro sono nell'ambito del bilancio, delle spese di bilancio nel suo complesso.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

GREGA

Questo per il prossimo esercizio o c'è un Piano pluriennale per...

IELARDI – Assessore

Per il 2022.

GREGA

Per cui il prossimo anno bisognerà capire l'ammontare della tariffa complessiva e l'eventuale suddivisione, però quest'anno possiamo stare tranquilli quindi.

IELARDI – Assessore

Sì, finché ci sarà questa Amministrazione lei può sempre stare tranquillo.

Al di là di questo... guardi che è registrato.

GREGA

Lo so, lo so.

IELARDI – Assessore

Scherzi a parte, nello sviluppo quinquennale, il discorso di prima, è previsto uno sviluppo, un aumento del 2 per cento nello sviluppo quadriennale che è il primo anno che si adotta perché sostanzialmente, come quando li approvava lei, era annuale il PEF.

Il costo del servizio sul 2023 è stimato in 1.048.000, mentre la tariffa 1.031.000. Quindi c'è un aumento sia sul lato del costo che sul lato dell'introito, ma rimangono 17.000 euro a carico del Comune di Colico, non degli utenti.

Sul 2024 si stima, però le stime oggi non so, a due anni non so quanta attendibilità possano avere, si prevede 1.064.000 di costo e 1.047.000 euro di introiti dai cittadini, dagli utenti e nel 2025 1.082.000 il costo del servizio e 1.065.000 l'introito ribaltato. Quindi nello sviluppo anche sui quattro anni comunque è sempre previsto un 17.000 euro piuttosto che 27 piuttosto che ancora 17 a carico del Comune.

GREGA

Il Comune dove attingerà queste risorse?

IELARDI – Assessore

Nell'ambito delle risorse...

GREGA

Il bilancio sì, ma ci sono varie voci.

IELARDI – Assessore

Entra l'IMU, entra l'addizionale, sono sostanzialmente le due imposte su cui si basa la predisposizione di un bilancio comunale. Quindi l'addizionale comunale IRPEF e l'IMU che è l'imposta municipale.

GREGA

Per cui potremmo in teoria aspettarci un aumento delle altre tariffe a copertura di questa.

IELARDI – Assessore

No.

GREGA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

Garantisce anche quello che così non sarà.

IELARDI – Assessore

Assolutamente no perché le manca un passaggio anche qui, però probabilmente...

GREGA

Guardi, io...

IELARDI – Assessore

No, le spiego il perché le manca un passaggio.

GREGA

Leggo le cose in questo caso quando sono in Consiglio comunale.

IELARDI – Assessore

Le manca il dato di fondo, il dato di partenza. Il Bilancio previsionale è già stato approvato nel dicembre 2021, il '22-'24, quindi oggi stiamo parlando dello sviluppo della tariffa, ma questi macro importi, quindi il 1.008.000 di entrata della TARI non è che oggi lo stiamo mettendo nel bilancio. Il 1.008.000 c'è già nel bilancio dicembre 2021 che sviluppa al 2022-2024, così come il costo è già nel bilancio che abbiamo già approvato.

Quindi queste macro voci nel bilancio dell'Ente sono già state messe e sono già state approvate. Non ha nessun effetto sul bilancio. Oggi si sta solo approvando la tariffa, quindi la definizione dei costi sui singoli utenti come da tabella che c'è qui. Quindi ci sono i negozi che pagano X al metro quadro, le famiglie Y al nucleo familiare, il capannone X sugli uffici e Y sulla parte produttiva. Oggi stiamo parlando della tariffa, ma i costi del bilancio non c'entrano assolutamente nulla. Quelli sono già dentro nel bilancio che abbiamo approvato a dicembre, quindi sono due cose diverse. Poi non so se mi sono spiegato, spero di sì.

BERTOLINI

Una curiosità, l'incremento di tonnellaggio che lei ha detto sarà dovuto al *lockdown* che siano stati tutti in casa. Non credo che ci sia stato un aumento di popolazione tale da giustificare un incremento di spazzatura.

IELARDI – Assessore

Guardi, non ho chiesto perché dopo i tempi sono sempre stringenti ed è arrivata questa relazione e si è vista non da molte settimane. La penso come lei, anche secondo me il 2021, che c'è un picco rispetto al '20, probabilmente è collegato magari a un esilio verso le seconde case di Colico da gente che in realtà vive altrove in un periodo normale. Quindi questa è la spiegazione che ci siamo dati anche sentendo gli uffici. Non c'è però una prova inconfutabile oggettiva che supporti quello che stiamo pensando, ma la penso come lei.

BERTOLINI

Anche chi ha fatto *smart working* e non è andato in mensa ha prodotto spazzatura.

L'incremento del volume di spazzatura incide sulla tariffa o la tariffa è a prescindere? Ci portano via tutto quello che produciamo o paghiamo in ragione del tonnellaggio che produciamo?

IELARDI – Assessore

Qui il ragionamento è molto più complesso e onestamente non ho neanche adesso le informazioni da darle.

BERTOLINI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

Spannometriche.

IELARDI – Assessore

Dipende dalla tipologia di rifiuto perché poi il costo del servizio si basa anche sulla tipologia di rifiuto. Ad esempio, giusto farle capire, sto inventando, magari la carta che fa la piazzola ecologica, costa X a smaltirla, la plastica costa Y, magari il legno invece può rendere qualcosa. Quindi ogni tipologia di rifiuto sulla base dei codici CER, mi sembra che si chiamino, hanno determinati costi o addirittura alcuni forse minimali introiti. Quindi si dovrebbe capire cos'è aumentato, cosa non è aumentato in tonnellaggio e capire se sono aumentati i rifiuti da smaltire più onerosi o quelli meno onerosi. Questo non glielo so dire, bisognerebbe analizzare i dati di Silea che comunque ha.

D'ANDREA

Due domande. Uno, prima veniva citato dall'assessore il progressivo incremento di differenziazione, cioè la virtuosità in qualche modo del fatto, arriviamo al 75,20 per cento, eccetera. Questa è un po' una curiosità come quella che Bertolini, voglio capire il fatto di riuscire ad incrementare la differenziazione comporta una riduzione di costi globali del servizio o è solo un aspetto, ha un valore di sostenibilità ambientale ma non comporta...

(Intervento fuori microfono)

D'ANDREA

Aspetti, le faccio tutte e due, questa è la prima domanda.

L'altra domanda era abbiamo capito bene, non c'è, non è previsto un incremento di costi a carico dei cittadini. Il fatto che si ritorni, questo è il dubbio, se si ritorna al '19 vuol dire che rispetto all'anno scorso invece un incremento è... perché poi immagino siano le cose che uno vorrà capire. Allora diventano tre le domande, questa è la seconda.

La terza è la ripartizione delle tariffe in ragione, quelle dell'allegato B, in ragione delle diverse tipologie di utenza, si prevede di mantenerla così com'è, non tanto come valori ma come carichi, il carico pensato per i residenti, non residenti, per le varie tipologie di utenza rispetto a quella precedente mantiene la stessa proporzionalità o è previsto un cambiamento?

IELARDI – Assessore

La prima domanda è che a un aumento della raccolta differenziata non consegue la diminuzione del costo sulla base dello sviluppo. Qui perché ad esempio la logistica, i trasporti, comunque quelli differenzio o non differenzio, a Colico siamo anche in un punto non propriamente a livello logistico vicino ai centri di smistamento.

La seconda domanda, tornare al 2019 vuol dire che più o meno si pagherà come lo scorso anno. Mi diceva l'ufficio, e mi collego anche alla terza domanda, che probabilmente sulle famiglie ci sarà un aumento di 2, 3 euro e sulle imprese ci sarà una diminuzione. Questo perché la tariffa rimane uguale, però se ad esempio mi ha aperto un ufficio o un capannone da 1.000 metri quadri quest'anno che l'anno scorso non c'era c'è tutta una suddivisione diversa dello sviluppo della tariffa sulla base delle metrature nuove che porterà a dei cambiamenti. Quindi la tariffa è uguale, ma il fatto che sono aumentate le residenze o sono aumentati i capannoni rispetto allo scorso anno, quando vado a sviluppare poi in valori assoluti diciamo il tributo può avere delle modifiche.

Ripeto quindi che tornare al 2019 vuol dire che le famiglie rispetto al 2021 hanno un leggero aumento di 2 o 3 euro, mi dicevano, a utenze e magari le imprese hanno una piccola diminuzione. È molto difficile da fare però questo paragone perché poi il '20 e il '21 nell'ambito della TARI abbiamo applicato lo scorso anno, due anni fa, qualche centinaia di migliaia di euro, se non ricordo male, per il Covid. Quindi sono arrivati dei fondi dedicati che hanno previsto una diminuzione della tariffa per molti contribuenti, quindi oggi fare un paragone '22 sul '21 sul '20 è

totalmente fuorviante. Quindi si torna un po' al dato *ante* Covid per semplificare il ragionamento.

GILARDI – Sindaco

Non ci sono altre richieste? Passiamo ai voti.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e n. 11 i votanti:

DELIBERA

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione concernente l'oggetto n. 29 del 26-04-2022, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il cui testo si riporta integralmente;

2 DI DICHIARARE, con voti n. 12 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e n. 11 i votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO



COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

Ufficio: U.O. 2/C - SERVIZIO TRIBUTI

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 26-04-2022

**Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE
E RATE DI SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la Deliberazione dell'ARERA n.443 del 31/10/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Richiamato, in particolare, l'art.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti stabilendo che:

- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Ente territorialmente competente ;
- il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica, con i valori desumibili dalla documentazione contabile ed una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- spetta all'Ente territoriale competente la procedura di validazione, con la quale l'Ente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

- il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale spetta la sua approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che, nel territorio in cui opera il Comune di Colico non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione dell'ARERA n.443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

Visto altresì la determina 2/2021 DRIF di ARERA, avente ad oggetto l' Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA avente per oggetto: " Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

Considerato pertanto che, a partire dall'esercizio 2022, il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Dato atto che il Comune deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il PEF grezzo, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i PEF grezzi degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI, i costi generali di gestione ecc. al fine di predisporre il PEF 2022-2025 definitivo;
- predisporre la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da documentazione contabile;
- predisporre la relazione di accompagnamento, che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel PEF con i valori desumibili da documentazione contabile;

Esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, predisposto dal soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pervenuto in data 14/12/2021 prot n. 21744, integrato in data 26/01/2022 prot n. 1514 e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

Atteso che il piano finanziario, come sopra integrato, espone costi complessivi riconosciuti per € 1.008.000,00 al netto della detrazione di cui all'articolo 1 comma 1.4 della Determinazione Arera n.2/2020/D/rif di € 23.590,00;

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;
- b) la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Vista la relazione illustrativa allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 28 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 in merito al soggetto competente alla validazione del piano economico finanziario;

Ritenuto per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano Economico Finanziario (PEF) e i relativi allegati, riportati nell'allegato (A) alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art.6 della Deliberazione ARERA n.443/2019;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera C.C. n. 32 del 30/06/2021;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto, in particolare, l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di Colico, determinato considerando quanto indicato nelle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019”, ammonta ad Euro 1.291.338,22 e che, quindi, l'importo del Piano Economico Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2022;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto della detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione Arera n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti rate di pagamento per l'anno 2022:

prima rata: termine di scadenza 7/12/2022

seconda rata: termine di scadenza 8/02/2023

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1/01/2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1/06/2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Dato atto

- che il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 convertito nella Legge n. 25/2022 ha previsto che “ a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

Acquisito il parere del Revisore dei conti;

Con tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare e validare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022 e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato (A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di approvare il Piano Tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo all'anno 2022, riportato nell'allegato (B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF).
5. di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui all'art.1, comma 666, della Legge n.147/2013, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%.
6. di stabilire che il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) da parte dell'utenza, per l'anno 2022, venga effettuato nei seguenti termini:

prima rata:	termine di scadenza	7/12/2022
seconda rata:	termine di scadenza	8/02/2023

7. di confermare la gestione della riscossione del tributo in proprio.
8. di trasmettere on-line tramite la piattaforma di ARERA il Piano Economico Finanziario (PEF) ed i documenti allo stesso allegati ai fini dell'approvazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n.360/98.
10. di pubblicare all'Albo Pretorio on-line, sul portale "Amministrazione Trasparente" e sul portale web del Comune, la presente deliberazione unitamente agli allegati.

All.:

- A. Piano Economico Finanziario (PEF)
- B. Piano Tariffario 2022

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 23 del 29-04-2022 firmato digitalmente da VALENTINA DE AMICIS il 11-05-2022 ora 13:14:22 UTC MONICA GILARDI il 11-05-2022 ora 13:35:48 UTC - COPIA CONFORME AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Fatto letto e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Gilardi Monica

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa De Amicis Valentina

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 29-04-2022 COMUNE DI COLICO

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 23 del 29-04-2022 firmato digitalmente da VALENTINA DE AMICIS il 11-05-2022 ora 13:14:22 UTC MONICA GILARDI il 11-05-2022 ora 13:35:48 UTC - COPIA CONFORME AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE



COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

OGGETTO:	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE E RATE DI SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
----------	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Colico, 26-04-2022

Il Responsabile della Struttura

Bertolini Dott.ssa Loretta

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

OGGETTO:	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE E RATE DI SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
----------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Colico, 26-04-2022

Il Responsabile della Struttura

Bertolini Dott.ssa Loretta

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg.Delib.

OGGETTO:	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE E RATE DI SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colico, li 12-05-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg.Delib.

OGGETTO:	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE E RATE DI SCADENZA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
----------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.
- [..] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
De Amicis Dott.ssa Valentina

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*